



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile

R.G.555 / [REDACTED]

il giudice delegato

Letta la proposta di accordo depositata dal ricorrente [REDACTED]

Letta l'attestazione sulla fattibilità del medesimo depositata dall'OCC;

visto l'art. 12 L. 3012;

verificato il raggiungimento delle adesioni di legge;

verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento in misura superiore ad alternativa liquidatoria;

constatato che non risultano contestazioni in punto convenienza della proposta;

ritenuto che il voto negativo del condominio sia fondato sul timore del mancato pagamento di crediti solo futuri e non incisi da questo piano (spese condominiali che matureranno nel futuro e che dovranno essere pagate dal proponente)

OMOLOGA

l'accordo depositato da [REDACTED]

DISPONE

che il medesimo venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e che il medesimo organo provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.

RIBADISCE

- che dalla data dell'omologazione dell'accordo i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

- che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;



- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.;
- che l'omologazione dell'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso

Pavia, il [redacted]

il Giudice

[redacted]

